

Decreto fiscale
Split payment,
fuori le quotate
Diventa decisiva
la data della fattura
Magrini
e Santacroce
—a pag. 34

Split payment, fuori le quotate Decisiva la data della fattura

Decreto fiscale

**Scissione dei pagamenti
per le operazioni effettuate
fino al 30 giugno**

**Per il documento differito
attenzione rivolta
al mese precedente**

**Marco Magrini
Benedetto Santacroce**

Per l'uscita delle società quotate dall'applicazione dello split payment a decorrere dal 1° luglio 2025 si deve tenere conto della data di emissione della fattura elettronica desumibile dal «campo data». È uno degli effetti dell'articolo 10 del Dl 84/2025 (decreto fiscale) che ha recepito le indicazioni della decisione di esecuzione Ue n. 2023/1552 del Consiglio Ue abrogando la lettera d) del comma 1-bis dell'articolo 17-ter del Dpr 633/1972.

La modifica tocca da vicino i fornitori e si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a carico delle società quotate inserite nell'indice Ftse Mib della Borsa italiana partire dal 1° luglio 2025. L'impostazione normativa, anche terminologicamente, è perfettamente in linea con precedenti interventi (articolo 1 del Dl 50/2017) che avevano interessato la variazione dello split payment con ingresso di nuovi soggetti dal 1° luglio 2017 (fra cui le società quotate) che può esattamente essere letta al contrario per l'attuale

uscita (si veda la circolare 27/E/2017). Il meccanismo della scissione dei pagamenti non si applica alle operazioni in relazione alle quali la fattura venga emessa, e la cui imposta divenga esigibile, dopo il 30 giugno 2025.

La circolare aveva fornito un preciso indirizzo da cui si può ricavare oggi il seguente principio: un'operazione che si considera «effettuata» entro il 30 giugno e la cui imposta sia conseguentemente divenuta esigibile entro tale data, rientra nell'ambito di applicazione dello split payment, ancorché la relativa fattura sia ricevuta dalla società quotata acquirente in data successiva. Seguendo tale interpretazione, si deve considerare l'elemento formale della data di emissione della fattura che costituisce spartiacque, ma non viene meno l'esigenza di considerare l'effettuazione dell'operazione e l'esigibilità dell'imposta che ne deriva le quali incidono nel definire la data della fattura.

Da tale presupposto si deve necessariamente partire per stabilire se la data di emissione della fattura sia da ritenere corretta o meno e quindi se sia corretto il regime applicato in ciascuna fattura che si pone a cavallo della data del 1° luglio 2025. La fattura deve essere emessa entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione, consegna nella cessione dei beni o incasso dei corrispettivi per le prestazioni di servizi. In questo caso la data di emissione della fattura anche se posticipata nei dodici giorni deve mantenere

allineato il regime dello split payment a quello di effettuazione dell'operazione. Ad esempio il fornitore della società quotata per una consegna di beni effettuata il 30 giugno 2025 potrà emettere la fattura immediata entro il 12 luglio 2025 ma questa resta soggetta allo split payment perché la data di emissione dovrà risultare non oltre il 30 giugno.

Se si tratta di fattura differita essa può essere emessa entro il giorno quindici del mese successivo a quello in cui i beni vengono spediti / consegnati o le prestazioni di servizio vengono effettuate (quindi anche incassate) e la fattura rientrerà nella liquidazione periodica del mese di riferimento. Pertanto in base alle regole di emissione della fattura elettronica, la data della fattura differita (TD24) dei fornitori delle società quotate dovrà risultare corrispondente alla data dell'ultima operazione effettuata nel mese di riferimento o convenzionalmente la data di fine dello stesso mese (si veda la circolare 14/E/2019) e, in tal caso, rientrerà nel regime split payment.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**La consegna di beni
effettuata entro giugno
resta comunque
ancora soggetta
al meccanismo**

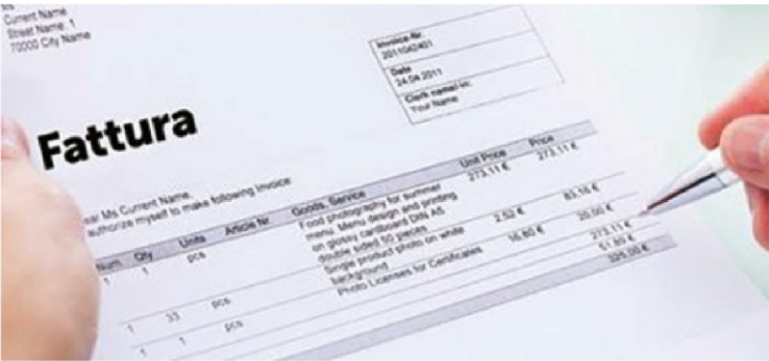


I casi per i fornitori di società quotate

DS6901 DS6901

L'impatto dell'uscita dallo split payment dal 1° luglio 2025 delle società quotate al Ftse Mib

SITUAZIONE	COMPORTAMENTO
Fattura immediata emessa il 10 luglio con data fattura 30 giugno	Si applica lo split payment
Fattura differita emessa entro il 15 luglio	Deve riportare data fattura 30 giugno e si applica lo split payment
Estratto conto riportante prestazioni di servizi incassato nel mese di giugno	La fattura deve essere emessa con data limite 30 giugno e si applica lo split payment
Estratto conto riportante prestazioni di servizi effettuate anteriormente al 1° luglio	Se la fattura verrà emessa con data a partire dal 1° luglio non sarà in regime split payment



Sotto esame. L'emissione della fattura è desumibile dal campo data